

STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE  
“VALLI ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA”

## INDICE

- ART. 1 - Costituzione del Consorzio;
- ART. 2 - Oggetto del Consorzio;
- ART. 3 - Attività del Consorzio;
- ART. 4 - Durata del Consorzio;
- ART. 5 - Regolamento del Consorzio;
- ART. 6 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio;
- ART. 7 . Rinvio al Codice Civile;
- ART. 8 . Soci del Consorzio;
- ART. 9 - Ammissione di nuovi soci;
- ART. 10 - Recesso, decadenza, esclusione;
- ART. 11 - Obblighi e responsabilità dei soci;
- ART. 12 - Sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati;
- ART. 13 - Clausola compromissoria;
- ART. 14 - Organi del consorzio;
- ART. 15 - Assemblea generale dei consorziati;
- ART. 16 - Consiglio di amministrazione;
- ART. 17 - Compiti del consiglio di amministrazione;
- ART. 18 - Il presidente del consorzio;
- ART. 19 - Il collegio dei revisori dei conti;
- ART. 20 - Strutture operative;
- ART. 21 - Finanziamento del consorzio;
- ART. 22 - Fondo consortile;
- ART. 23 - Esercizio finanziario;

## TITOLO 1 . Della costituzione del Consorzio

### ART. 1 . Costituzione del Consorzio

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e private, singole e associate, od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio ed ogni altra impresa forestale volontario finalizzato alla gestione sostenibile, associata ed imprenditoriale delle foreste, denominato %Consorzio Forestale Valli Antigorio Divedro Formazza+ con sede presso ~~Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza in Comune di Crevoladossola via Valle Antigorio n. 26.~~ **il Comune di Crodo, socio del Consorzio, in via Pellanda n. 58.** La sede legale del Consorzio può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Generale dei consorziati.

Il Consorzio, senza fini di lucro e con attività esterna, è costituito secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile ed iscrizione presso il registro delle imprese, per quanto previsto dai Decreti legislativi 227/01 e 228/01 del 18.05.2001, dal D.Lgs. 99/04 del 29.03.2004 di applicazione della Legge 38/03 del 07.03.2003 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio è equiparato ~~alla azienda speciale singola o consorziale ed~~ al Consorzio forestale e, oltre che gestire in forma associata i beni forestali, pascolivi ed agricoli, perseguirà anche finalità di interesse pubblico e/o generale di cui agli artt. 139-155 del R.D. del 30.12.1923 n. 3267/23, dell'art. 10 della Legge 27.12.1977 n. 984, del Piano Forestale nazionale, dell'art. 9 della Legge 31.01.1994 n. 97 e della Legge Regionale 10.02.2009 n. 4 art. 18 comma 2 nonché delle norme del suo regolamento attuativo, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto. Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Del Consorzio fanno parte i seguenti Soci:

Comune di Baceno

Comune di Crevoladossola

Comune di Crodo

Comune di Formazza

Comune di Montecrestese

Comune di Premia

Comune di Trasquera

Comune di Varzo

**Sig. Francesco Catenazzi, Presidente del Consorzio privato di Canza del Comune di Formazza.**

Il Consorzio è persona giuridica privata.

### ART. 2 . Oggetto del Consorzio

Il Consorzio provvede alla gestione associata dei Beni Forestali, pascolivi ed agricoli di proprietà dei soci o comunque conferiti per la gestione associata da parte degli stessi soci e/o da altri legittimi titolari pubblici collettivi e privati.

### ART. 3 . Attività del Consorzio

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso, quali:

- Attività di sorveglianza, di commercializzazione dei prodotti, di gestione tecnica e contabile, di tenuta dei rapporti con gli altri Enti pubblici per la richiesta di incentivi ed autorizzazioni.
- Redazione di un Piano di gestione forestale aziendale avente validità decennale e redatto secondo la metodologia approvata dalla Regione Piemonte.
- Gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste nel rispetto degli indirizzi stabiliti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e dei contenuti nell'ambito del P.T.F. della Regione Piemonte anche attraverso sistemi di Certificazione forestale atti a favorire la sostenibilità e la biodiversità attraverso pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente.
- Valorizzazione delle produzioni promuovendo ed incentivando anche l'utilizzo a fini energetici delle risorse naturali rinnovabili, realizzazione e gestione impianti e nuovi sbocchi commerciali, con obiettivi di efficienza ed economicità;
- Cura, tutela e valorizzazione del territorio, dell'acqua e del paesaggio;
- la coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, delle piante forestali, nonché delle attività vivaistiche anche a fini ornamentali.
- la sperimentazione, promozione e commercializzazione di mezzi ed attrezzature per il lavoro nel bosco e la sicurezza degli addetti,
- la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- la gestione del territorio anche a fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- la formazione professionale di addetti forestali;
- la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, sport e tempo libero, nonché per l'educazione ambientale.

Qualora delegato, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata consorziata nell'interesse delle singole proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Il consorzio può altresì amministrare e gestire proprietà di soggetti ed enti non consorziati, purché seguendo i principi e perseguendo le finalità del presente statuto.

Il Consorzio Forestale può altresì partecipare direttamente, senza particolari formalità, ad Associazioni Temporanee di Imprese per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse proprie volte al rafforzamento del sistema produttivo, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei soci.

Il Consorzio assolverà ai compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico ed ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza.

Il Consorzio potrà attuare i piani di intervento straordinari di cui all'art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione dalla regione o dagli Enti locali.

Il Consorzio Forestale potrà godere di tutte le provvidenze finanziarie e fiscali previste dall'Unione Europea e dalla pubblica amministrazione, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Quale soggetto avente finalità di interesse pubblico e generale, potrà inoltre svolgere funzioni, compiti e servizi relativi per conto e nell'interesse di pubbliche Amministrazioni nonché attività gestionali nelle aree protette di cui alla legge 394/91 e successive integrazioni ed applicazioni anche di carattere regionale.

Lo stesso potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi, anche beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dall'Unione Europea, dalle leggi statali e regionali.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta ed attuata sotto forma di servizio tecnico, che ha sede presso il Consorzio. Può, in

alternativa, avvalersi del servizio tecnico della Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza previo accordo convenzionale con la stessa Unione.

#### ART. 4 . Durata del Consorzio

Il Consorzio ha la durata di anni venti. La decorrenza fa capo alla data della costituzione, ossia il 23 novembre 2010, fino al 31 dicembre 2030, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 6.

#### ART. 5 . Regolamento del Consorzio

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza semplice dei componenti (effettivamente presenti) l'assemblea.

#### ART. 6 . Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato, calcolata sulla base delle quote associative effettivamente versate fino alla data dello scioglimento.

#### ART. 7 . Rinvio al Codice Civile

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

### TITOLO 2 . Dei Soci

#### ART. 8 . Soci del Consorzio

Possono far parte del Consorzio Enti pubblici e persone private, singole o associate, in quanto proprietarie o conduttrici a qualsiasi titolo effettivamente dimostrabile di patrimoni forestali e agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese la cui attività non confligga con gli scopi previsti nel presente statuto.

L'adesione al Consorzio ha durata ventennale, rinnovabile di biennio in biennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del biennio.

#### ART. 9 - Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti (effettivamente presenti) dell'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

#### ART. 10 - Recesso, decadenza, esclusione

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- recesso volontario,
- decadenza,
- esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi due anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

#### ART. 11 - Obblighi e responsabilità dei soci

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio Forestale per il conseguimento dei fini statutari, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio. In particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

ART. 12 - Sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria, stabilite dal regolamento interno ed approvate dall'assemblea dei consorziati.

ART. 13 - Clausola compromissoria

Le controversie fra i soci, ovvero fra i soci e il consorzio ~~la società~~, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno devolute alla cognizione di un arbitro, nominato, a richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede ~~la società~~ il Consorzio.

La sede dell'arbitrato è fissata nel Comune in cui ha sede ~~la società~~ il Consorzio.

L'arbitro dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società.

I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

### TITOLO 3 - Degli organi consortili

ART. 14 - Organi del consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea generale dei consorziati;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 15 - Assemblea generale dei consorziati

Le decisioni dei soci consorziati devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto del consorzio - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea provvede a:

- stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- deliberare la sede del consorzio;
- deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea delibera inoltre:

- sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri;
- sulla proroga della durata del consorzio;
- sulle proposte di modifiche allo statuto;
- sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- sulla decadenza o l'esclusione dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 16 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, designati dall'assemblea generale dei consorziati, individuati assicurando la rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensioni, attività, specializzazione. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione, in proporzione alle dimensioni dell'assemblea, potrà essere aumentato alla scadenza di ogni mandato quinquennale fino ad un massimo di nove, sempre tenendo conto dei criteri sopra citati, con delibera dell'assemblea consortile.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o da altra figura altamente professionale individuata dal Presidente.

#### ART. 17 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati. In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
- predisporre i bilanci di previsione annuale nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e le prestazioni di lavoro non subordinato e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- deliberare il regolamento del personale;
- nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio;

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

#### ART. 18 - Il presidente del consorzio

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

#### ART. 19 - Il collegio dei revisori dei conti

Ove l'assemblea ritenga opportuno nominarlo, la gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro di un collegio di revisori.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i componenti sono nominati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti fra i non soci. L'assemblea generale nomina uno dei tre membri effettivi, presidente del collegio.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata di 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

## TITOLO 4 - Del personale del consorzio

### ART. 20 - Strutture operative

Il Consorzio Forestale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà dotarsi di strutture e supporti operativi.

Potrà inoltre assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili.

Il consorzio potrà avvalersi in fase di primo avvio, in mancanza di un direttore tecnico, per tale funzione, dell'opera di una Struttura qualificata e/o di libero professionista, previa stipula di formale convenzione. Liberi professionisti potranno altresì prestare collaborazione tecnica anche in presenza del direttore.

## TITOLO 5 - Della gestione finanziaria del consorzio

### ART. 21 - Finanziamento del consorzio

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e di qualsiasi scopo di lucro la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico ~~e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma~~ ed eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del consorzio stesso, non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

~~Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.~~

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza sostiene l'iniziativa consortile e contribuisce alle suddette spese nella misura e con le modalità da definirsi con apposita convenzione tra Consorzio e Unione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio. L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza, che sostiene l'iniziativa consortile, mette a disposizione uffici, mobili ed attrezzature, con le modalità da definirsi con apposita convenzione tra Consorzio ed Unione.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi ~~che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.~~

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

### ART. 22 - Fondo consortile

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei consorziati, stabilendone modalità e termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

#### ART. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in termini di competenza e di cassa. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, dovrà essere sottoposto all'assemblea consortile per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'art. 15.

~~Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.~~

~~Il bilancio annuale di previsione accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti è inviato ai consorziati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce.~~

~~Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.~~

~~Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.~~